

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2007, n. 0106/Pres.

Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni
- Art. 3 Elementi di semplificazione per l'accertamento definitivo dei danni
- Art. 4 Elementi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di controllo e criteri di parametrizzazione
- Art. 5 Tipologia degli interventi
- Art. 6 Requisiti soggettivi ed oggettivi
- Art. 7 Elementi di semplificazione per la presentazione delle domande
- Art. 8 Priorità
- Art. 9 Documentazione a corredo delle domande
- Art. 10 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 13 e 14, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006 n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), disciplina le procedure di controllo, i criteri e le modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003 n. 38), destinate a favore delle aziende agricole, che hanno subito danni alle produzioni aziendali a seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 14, commi 3 e 6, della legge regionale 17/2006 disciplina altresì i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario destinato a favore delle aziende agricole della regione, danneggiate dagli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.

CAPO II
ELEMENTI DI SEMPLIFICAZIONE, ECONOMICITÀ E RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE IN ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 13 E 14, COMMA 1,
DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006

Art. 2

*(Elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione per le procedure di verifica
attinenti alla quantificazione dei danni)*

1. Le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende danneggiate da avversità atmosferiche riguardano le aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2135 del codice civile ubicate nel territorio regionale e ricadenti almeno parzialmente nelle zone delimitate, le quali hanno subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle restanti zone. Sono da considerarsi comprese nelle zone svantaggiate le aziende agricole i cui terreni ricadono per oltre il 50 per cento della superficie agricola utilizzata in tali zone; sono da considerarsi comprese nelle restanti zone, le aziende agricole i cui terreni vi ricadono per oltre il 50 per cento. Dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

2. Ai fini del comma 1 si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale in cui si definiscono, ai sensi della normativa statale vigente, appositi valori per la determinazione della produzione lorda vendibile media ordinaria relativa alle tre campagne precedenti all'evento calamitoso; per le percentuali di danno, i valori di riferimento sono individuati nella deliberazione della Giunta regionale di delimitazione del medesimo evento.

3. Per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, le colture considerate e le percentuali di danno sono indicate negli allegati A, B, C e D. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate qualora sia accertata la misura del danno subito.

Art. 3

(Elementi di semplificazione per l'accertamento definitivo dei danni)

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che operano in conformità alle convenzioni stipulate con l'amministrazione regionale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di declaratoria, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004, e protocollate in via informatica.

2. All'atto di presentazione delle domande, le aziende agricole devono aver costituito il proprio fascicolo aziendale informatizzato, presente nel Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI. FVG).

3. L'istruttoria delle domande pervenute dai CAA è curata dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

4. Qualora gli elementi in possesso del richiedente non consentano all'atto della presentazione della domanda di sovvenzione la stima definitiva dell'entità del danno subito, l'azienda interessata, entro sessanta giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle domande, può presentare ai CAA documentazione integrativa, che consente l'accertamento definitivo, da parte degli stessi CAA, dell'entità del danno.

Art. 4

(Elementi di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di controllo e criteri di parametrizzazione)

1. Le domande ritenute corrispondenti con i valori espressi nella deliberazione di delimitazione, di cui all'articolo 2, comma 2 o, per l'evento siccitoso verificatosi nell'anno 2006, negli allegati A, B, C e D, sono sottoposte al controllo amministrativo in misura non inferiore al 5 per cento.

2. Le domande non corrispondenti ai valori espressi, sono sottoposte al controllo a campione in misura non inferiore al 20 per cento. Il campione è determinato secondo criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate, quali superficie aziendale, zone svantaggiate, zone non svantaggiate ed indirizzo tecnico economico.

3. I controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

4. Nel caso in cui il risultato dei controlli di cui ai commi 1, 2, evidenzia differenze in relazione alle rispettive percentuali di scostamento, la spesa ammissibile è così determinata:

- a) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato da 0 a 10 per cento, l'esito del controllo è compatibile e la spesa ammissibile è quella accertata nel rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);
- b) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 10 e fino a 20 per cento, l'esito del controllo è in tolleranza e la spesa ammissibile è quella accertata, meno la percentuale in tolleranza, con rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);
- c) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 20 e fino a 30 per cento, l'esito del controllo è in tolleranza e la spesa ammissibile è quella accertata, meno il doppio della percentuale in tolleranza, con rispetto delle soglie di danno (20 o 30 per cento);

- d) con una percentuale di scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato superiore di 30 per cento, l'esito del controllo prevede l'esclusione della domanda e non risulta ammissibile a contributo alcuna spesa;

CAPO III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 14, DELLA
LEGGE REGIONALE 17/2006

Art. 5
(Tipologia degli interventi)

1. In esecuzione dell'articolo 14 della legge regionale 17/2006 il contributo straordinario a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi siccitosi verificatisi nell'anno 2006 è di 5.000,00= euro (cinquemila/ 00) per singola azienda.

Art. 6
(Requisiti soggettivi ed oggettivi)

1. Possono beneficiare del contributo straordinario di cui all'articolo 5, le aziende agricole in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 2135 del Codice civile ubicate nel territorio regionale le quali hanno subito danni non inferiori al 40 per cento della produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, a seguito degli eventi siccitosi avvenuti nel corso dell'anno 2006.

2. Ai fini del comma 1 si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale in cui si definiscono, ai sensi della normativa statale vigente, appositi valori per la determinazione della produzione lorda vendibile media ordinaria relativa alle tre campagne precedenti all'evento calamitoso; per le percentuali di danno, si fa riferimento a quanto indicato negli allegati A, B, C e D. Eventuali altre colture non individuate possono essere considerate danneggiate, se accertata la misura del danno subito.

3. Nel caso di successiva erogazione della sovvenzione prevista dal decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso, la misura di tale sovvenzione è decurtata di un importo pari al contributo regionale straordinario già percepito.

Art. 7
(Elementi di semplificazione per la presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo straordinario è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei CAA che operano in conformità alle convenzioni stipulate con l'amministrazione regionale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di declaratoria, previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 102/2004,

contestualmente alla domanda di sovvenzione presentata ai sensi del predetto decreto legislativo ed è sottoposta alle procedure di controllo di cui all'articolo 4.

2. Per le domande di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3.

Art. 8 (Priorità)

1. Per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 5, si applicano le priorità nel seguente ordine:

- a) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali;
- b) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, artigianato ed agricoltura), condotte da giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni e corresponsabilità civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo, ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE;
- c) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, condotte da giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni e corresponsabilità civile e fiscale alla data di presentazione della domanda di contributo, ricadenti nelle zone non svantaggiate;
- d) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, ricadenti nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE;
- e) aziende agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, ricadenti nelle zone non svantaggiate;
- f) altre aziende agricole;

2. A parità di condizioni è attribuita priorità alle domande presentate da imprenditori anagraficamente più giovani, relativamente alle lettere a), b) e c); per le domande di cui alle lettere d), e) ed f) è attribuita priorità secondo la data di presentazione.

Art. 9 (Documentazione a corredo delle domande)

1. Le domande presentate sono corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulta la stima dell'entità percentuale del danno subito dall'azienda agricola alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche.

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Provincia di UDINE

COMUNE	TIPO COLTURA			
	PERCENTUALE DANNO	MAIS	PRATI	SOIA
AIELLO DEL FRIULI		57,09	26,23	36,10
AMARO		25,00	26,23	
AMPEZZO			26,23	
AQUILEIA		60,78	26,23	19,05
ARTA TERME		25,00	26,23	
ARTEGNA		19,93	26,23	57,14
ATTIMIS		20,71	26,23	
BAGNARIA ARSA		28,46	26,23	39,18
BASILIANO		71,19	26,23	41,98
BERTIOLO		7,38	26,23	-46,30
BICINICCO		-0,90	26,23	25,00
BORDANO			26,23	
BUJA		15,99	26,23	37,23
BUTTRIO		59,93	26,23	39,40
CAMINO AL TAGLIAMENTO		7,52	26,23	8,58
CAMPOFORMIDO		63,48	26,23	47,63
CAMPOLONGO AL TORRE		26,25	26,23	58,28
CARLINO		8,01	26,23	41,90
CASSACCO		62,86	26,23	61,86
CASTIONS DI STRADA		22,39	26,23	4,30
CAVAZZO CARNICO		25,00	26,23	
CERCIVENTO			26,23	
CERVIGNANO DEL FRIULI		41,13	26,23	47,25
CHIOPRIS VISCONI		35,41	26,23	41,88
CHIUSAFORTE			26,23	
CIVIDALE DEL FRIULI		83,17	26,23	45,66
CODROIPO		11,92	26,23	21,90
COLLOREDO DI MONTE ALBANO		62,81	26,23	29,37
COMEGLIANS			26,23	
CORNO DI ROSAZZO		74,13	26,23	42,86
COSEANO		83,27	26,23	73,60
DIGNANO		65,81	26,23	51,71
DOGNA			26,23	
DRENCHIA			26,23	
ENEMONZO		25,00	26,23	
FAEDIS		4,73	26,23	0,00
FAGAGNA		57,66	26,23	15,11
FIUMICELLO		26,10	26,23	48,35
FLAIBANO		-26,01	26,23	47,63
FORGARIA NEL FRIULI		25,00	26,23	

FORNI AVOLTRI		26,23	
FORNI DI SOPRA		26,23	
FORNI DI SOTTO		26,23	
GEMONA DEL FRIULI	75,54	26,23	
GONARS	49,90	26,23	45,20
GRIMACCO		26,23	
LATISANA	31,69	26,23	29,85
LAUCO		26,23	
LESTIZZA	55,86	26,23	35,08
LIGNANO SABBIAORO	26,00	26,23	29,85
LIGOSULLO		26,23	
LUSEVERA		26,23	
MAGNANO IN RIVIERA	13,66	26,23	0,00
MAJANO	66,91	26,23	20,23
MALBORGHETTO VALBRUNA		26,23	
MANZANO	60,66	26,23	47,40
MARANO LAGUNARE	23,81	26,23	38,15
MARTIGNACCO	43,79	26,23	27,63
MERETO DI TOMBA	54,03	26,23	14,89
MOGGIO UDINESE		26,23	
MOIMACCO	67,75	26,23	27,86
MONTENARS		26,23	
MORTEGLIANO	51,83	26,23	37,50
MORUZZO	41,56	26,23	49,66
MUZZANA DEL TURGNANO	25,86	26,23	40,75
NIMIS	12,14	26,23	
OSOPPO	70,46	26,23	
OVARO		26,23	
PAGNACCO	37,94	26,23	46,26
PALAZZOLO DELLO STELLA	32,42	26,23	38,03
PALMANOVA	40,44	26,23	56,75
PALUZZA		26,23	
PASIAN DI PRATO	51,92	26,23	12,80
PAULARO		26,23	
PAVIA DI UDINE	58,29	26,23	63,65
POCENIA	26,42	26,23	36,70
PONTEBBA		26,23	
PORPETTO	25,76	26,23	29,93
POVOLETTO	56,29	26,23	55,31
POZZUOLO DEL FRIULI	35,19	26,23	16,48
PRADAMANO	46,47	26,23	42,15
PRATO CARNICO		26,23	
PRECENICCO	35,65	26,23	51,78
PREMARIACCO	77,21	26,23	42,23
PREONE		26,23	
PREPOTTO	29,43	26,23	52,51
PULFERO		26,23	
RAGOGNA	63,62	26,23	34,43
RAVASCLETTO		26,23	

RAVEO		26,23	
REANA DEL ROIALE	79,43	26,23	-13,77
REMANZACCO	76,94	26,23	23,17
RESIA		26,23	
RESIUTTA		26,23	
RIGOLATO		26,23	
RIVE D'ARCANO	76,11	26,23	32,97
RIVIGNANO	33,12	26,23	34,80
RONCHIS	28,43	26,23	22,33
RUDA	41,21	26,23	51,20
SAN DANIELE DEL FRIULI	54,31	26,23	32,97
SAN GIORGIO DI NOGARO	33,81	26,23	34,65
SAN GIOVANNI AL NATISONE	75,82	26,23	45,97
SAN LEONARDO		26,23	
SAN PIETRO AL NATISONE		26,23	
SAN VITO AL TORRE	84,08	26,23	37,60
SAN VITO DI FAGAGNA	77,16	26,23	35,14
SANTA MARIA LA LONGA	61,05	26,23	40,95
SAURIS		26,23	
SAVOGNA		26,23	
SEDEGLIANO	13,00	26,23	29,65
SOCCHIEVE	25,00	26,23	
STREGNA		26,23	
SUTRIO		26,23	
TAIPANA		26,23	
TALMASSONS	36,27	26,23	12,88
TAPOGLIANO	48,26	26,23	50,45
TARCENTO	6,11	26,23	37,23
TARVISIO		26,23	
TAVAGNACCO	65,08	26,23	31,06
TEOR	37,94	26,23	37,50
TERZO DI AQUILEIA	45,99	26,23	47,40
TOLMEZZO	25,00	26,23	
TORREANO	29,81	26,23	48,40
TORVISCOSA	33,94	26,23	24,23
TRASAGHIS		26,23	
TREPPA CARNICO		26,23	
TREPPA GRANDE	50,74	26,23	59,03
TRICESIMO	47,35	26,23	27,63
TRIVIGNANO UDINESE	43,86	26,23	47,43
UDINE	75,97	26,23	42,43
VARMO	5,99	26,23	25,00
VENZONE		26,23	
VERZEGNIS	25,00	26,23	
VILLA SANTINA	25,00	26,23	
VILLA VICENTINA	41,42	26,23	26,15
VISCO	51,80	26,23	42,40
ZUGLIO	25,00	26,23	

Allegato B

Provincia di PORDENONE

PERCENTUALE DANNO	COLTURA		
	MAIS	PRATI	SOIA
COMUNE			
ANDREIS		26,23	
ARBA	94,97	26,23	47,85
ARZENE	44,46	26,23	37,50
AVIANO	57,52	26,23	3,20
AZZANO DECIMO	50,46	26,23	30,60
BARCIS		26,23	
BRUGNERA	54,34	26,23	35,38
BUDOIA	73,76	26,23	62,50
CANEVA	18,32	26,23	-9,75
CASARSA DELLA DELIZIA	5,49	26,23	38,10
CASTELNOVO DEL FRIULI	100,00	26,23	
CAVASSO NUOVO	81,31	26,23	
CHIONS	52,85	26,23	41,40
CIMOLAIS		26,23	
CLAUT	11,34	26,23	
CLAUZETTO		26,23	
CORDENONS	64,04	26,23	6,27
CORDOVADO	20,38	26,23	12,50
ERTO E CASSO		26,23	
FANNA	100,00	26,23	62,50
FIUME VENETO	36,83	26,23	34,88
FONTANAFREDDA	33,49	26,23	37,50
FRISANCO		26,23	
MANIAGO	84,69	26,23	62,50
MEDUNO	49,08	26,23	62,50
MONTEREALE VALCELLINA	72,26	26,23	44,00
MORSANO AL TAGLIAMENTO	43,13	26,23	-5,63
PASIANO DI PORDENONE	58,51	26,23	38,55
PINZANO AL TAGLIAMENTO	63,37	26,23	50,00
POLCENIGO	39,30	26,23	25,00
PORCIA	61,94	26,23	46,48
PORDENONE	43,53	26,23	14,03
PRATA DI PORDENONE	29,61	26,23	37,50
PRAVISDOMINI	34,58	26,23	16,68
ROVEREDO IN PIANO		26,23	
SACILE	27,37	26,23	39,65
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	5,87	26,23	28,18
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	26,88	26,23	37,50
SAN QUIRINO	63,15	26,23	34,55
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	-3,47	26,23	22,90
SEQUALS	100,00	26,23	75,00
SESTO AL REGHENA	31,10	26,23	34,63
SPLIMBERGO	76,30	26,23	50,00

TRAMONTI DI SOPRA		26,23	
TRAMONTI DI SOTTO		26,23	
TRAVESIO	65,88	26,23	32,90
VALVASONE	-5,02	26,23	25,00
VITO D'ASIO		26,23	
VIVARO	77,26	26,23	50,00
ZOPPOLA	4,87	26,23	5,33

Allegato C

Provincia di GORIZIA

COMUNE	COLTURA		
	PERCENTUALE DANNO <i>MAIS</i>	<i>PRATI</i>	<i>SOIA</i>
CAPRIVA DEL FRIULI		26,23	
CORMONS		26,23	
DOBERDO' DEL LAGO		26,23	
DOLEGNA DEL COLLIO		26,23	
FARRA D'ISONZO		26,23	
FOGLIANO REDIPUGLIA		26,23	
GORIZIA		26,23	
GRADISCA D'ISONZO		26,23	
GRADO	41,75	26,23	62,84
MEDEA	43,26	26,23	
MONFALCONE	11,02	26,23	
MOSSA		26,23	
ROMANS D'ISONZO		26,23	
RONCHI DEI LEGIONARI		26,23	
SAGRADO	93,21	26,23	
SAN CANZIAN D'ISONZO	2,22	26,23	25,44
SAN FLORIANO DEL COLLIO	54,45	26,23	61,22
SAN LORENZO ISONTINO		26,23	
SAN PIER D'ISONZO		26,23	
SAVOGNA D'ISONZO		26,23	
STARANZANO	-0,73	26,23	34,38
TURRIACO		26,23	
VILLESSE	18,35	26,23	17,56

Allegato D

Provincia di TRIESTE

PERCENTUALE DANNO		COLTURA
COMUNE		PRATI
DUINO AURISINA		26,23
MONRUPINO		26,23
MUGGIA		26,23
SAN DORLIGO DELLA VALLE		26,23
SGONICO		26,23
TRIESTE		26,23